

Legge federale sulla tassa d'esonazione dall'obbligo militare (LTEO)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 2008¹,
decreta:

I

La legge federale del 12 giugno 1959² sulla tassa d'esonazione dall'obbligo militare è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ Secondo la presente legge, si considera che il servizio militare non è prestato quando l'obbligato al servizio non compie il servizio militare cui sono tenuti gli obbligati al servizio che hanno uguale incorporazione, grado, funzione ed età.

^{1bis} Si considera che il servizio civile non è prestato quando la persona che deve prestarlo non ha compiuto annualmente almeno un periodo di servizio di 26 giorni computabili a partire dall'anno che segue l'anno civile in cui la decisione di ammissione al servizio civile è passata in giudicato.

Art. 12 cpv. 1 lett. a e d

Abrogate

Art. 13 cpv. 1

¹ La tassa ammonta a 3 franchi per ogni 100 franchi di reddito soggetto alla tassa, ma almeno a 400 franchi.

Art. 15 Riduzione della tassa nell'anno di assoggettamento

¹ L'obbligato al servizio militare che nel corso dell'anno di assoggettamento ha prestato più della metà del servizio militare cui è tenuto, deve la metà della tassa.

² L'obbligato al servizio civile che nel corso dell'anno di assoggettamento ha prestato meno di 26, ma almeno 14 giorni computabili di servizio, deve la metà della tassa.

¹ FF 2008 2255
² RS 661

Art. 19, rubrica

Riduzione secondo il numero totale dei giorni di servizio

Art. 24 cpv. 2 lett. i

Abrogata

Art. 33 Richiamo

Se la tassa, divenuta esecutoria, non è pagata alla scadenza, l'assoggettato riceve un richiamo che gli assegna un termine suppletivo di 15 giorni.

Art. 34 cpv. 1

¹ Se la tassa, divenuta esecutoria, non è pagata nonostante il richiamo, si procede in via esecutiva contro il debitore.

Art. 39 cpv. 1 e 2

¹ Chi recupera il servizio militare o il servizio civile ha diritto al rimborso della tassa d'esonazione dopo aver prestato l'intero servizio obbligatorio.

² *Abrogato*

Art. 40 Frode alla tassa

Chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di una tassa o di procacciare a sé o a un terzo un altro indebito profitto pecuniario, forma un documento falso o altera un documento vero o forma un documento suppositizio o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento formato da un terzo, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 41 cpv. 4

⁴ La sottrazione e la pena applicabile in caso di sottrazione si prescrivono in cinque anni.

Art. 47 cpv. 3

Abrogato

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.